

Allegato "G" all'atto Rep. n.ro 20.407 Racc. n.ro 11.212

STATUTO

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Art.1

Costituzione e Sede della Fondazione

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI**", con sede a **Mirandola (MO)** in Via Fermi n. 3. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune, con decisione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Le strutture periferiche utilizzate per l'attività della Fondazione possono aggiungere all'intitolazione della Fondazione medesima specifiche denominazioni, su indicazione dei Comuni sul cui territorio si trovano.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile.

Art. 2

Finalità, scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione, alla promozione, di manifestazioni di natura culturale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione e alla pratica musicale, soprattutto dei giovani, quale importante componente formativa della persona con ricadute di importante rilievo sociale.

La Fondazione persegue - nel rispetto degli indirizzi e delle linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei soci Fondatori, che ne rappresentano la collettività di riferimento - l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza distinzione di alcun tipo.

La Fondazione pertanto persegue la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e manifestazioni artistiche, con riguardo, anche, agli eventi, manifestazioni e servizi.

In particolare, la Fondazione:

- a) gestisce la Scuola di Musica operante sul territorio del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- b) promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;
- c) promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;
- d) gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il

patrimonio storico e culturale;

e) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale, con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;

f) promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutta la comunità;

g) promuove e sviluppa l'attività di elevata formazione per la preparazione dei musicisti;

h) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;

i) instaura rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione opera secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nonché trasparenza, imparzialità e ampia partecipazione.

La Fondazione ha una gestione aderente ai principi del vincolo di bilancio, ispirata da principi di derivazione europea.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

a) dal Fondo di Dotazione, composto dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

La consistenza del Patrimonio verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione é costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 5

Rendite e risorse. Equilibrio delle attività

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi.

I Soci Fondatori, sulla base di apposita convenzione, potranno destinare risorse – da rendicontare esplicitamente – finalizzate a finanziare apposite attività o rivolte all'inclusione delle fasce più deboli.

Dato atto che la Fondazione opera su più territori degli Enti soci, essa è obbligata a mantenere il livello di offerta delle attività attualmente erogate e a garantire una distribuzione equilibrata fra tutte le realtà territoriali che la compartecipano. Come primo anno di applicazione, l'attività svolta di riferimento é quella indicata nella Relazione sulla gestione per l'anno 2022; negli anni successivi si prenderà a riferimento l'attività svolta nell'anno precedente, come risultante dalle rendicontazioni.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si apre il primo di gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno maggio di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione elabora e propone, il bilancio economico preventivo, all'Assemblea dei Soci Fondatori. In ogni caso il bilancio economico preventivo dev'essere approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dovrà essere proposto dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Almeno 15 giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio economico preventivo che quello consuntivo dovranno essere trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, al Revisore Contabile della Fondazione che redigerà apposite relazioni per illustrarne i contenuti, esprimendo il proprio parere in merito alla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato secondo le modalità indicate dall'Autorità che esercita la

vigilanza ed il controllo.

Alla Fondazione é vietato – durante la propria vita – distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati: prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per acquistare beni strumentali destinati all'incremento o al miglioramento dell'attività, per la crescita culturale-musicale degli allievi, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per attuare obiettivi e programmi approvati e soltanto se dette obbligazioni trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione stessa, fatto salvo che l'eventuale superamento dei limiti degli stanziamenti sia espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

I Fondatori

La Fondazione riconosce il ruolo dei Fondatori.

Sono Fondatori:

- a) la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- b) l'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- c) il Comune di Mirandola.

Possono ottenere la qualifica di fondatore, enti o persone giuridiche, sia pubbliche che private che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, vengono ammessi con decisione adottata all'unanimità dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'ammissione assume efficacia dopo il versamento della quota al Fondo di Dotazione previsto dall'Art.5 dello Statuto.

La compartecipazione del nuovo socio al Fondo di Gestione decorre dalla data di efficacia del titolo di socio.

Art. 8

I Sostenitori

La Fondazione riconosce altresì il ruolo dei Sostenitori, ossia persone fisiche e/o persone giuridiche pubbliche o private, che condividendo finalità e gli scopi della Fondazione, sono ammessi con decisione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione ad assumere questa

qualifica.

La qualifica di Sostenitore comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- d) il Revisore Contabile.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, ciascuno dei quali esprime un singolo voto.

L'Assemblea é validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta di un solo Fondatore, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le funzioni e i compiti attribuiti.

L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza, all'infuori dei seguenti punti nei quali é richiesta l'unanimità:

- a) approvazione dello Statuto della Fondazione e delle sue modifiche, esaminando anche eventuali proposte da parte del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il parere dell'Autorità che esercita il controllo;
- b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e, fra questi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) nomina del Revisore dei Conti;
- d) deliberazione di scioglimento della Fondazione e della conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, ferma restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;
- e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e dei loro eventuali aggiornamenti;
- f) all'acquisto e alienazione di beni immobili.

L'Assemblea dei Fondatori é luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. All'Assemblea dei Fondatori vengono illustrate le linee generali della Fondazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori formula al Consiglio di

Amministrazione/Fondazione, anche di propria iniziativa, pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi.

Delle riunioni dei Fondatori é redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei all'Assemblea dei Fondatori stessa.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o equivalente anche di tipo telematico che ne attesti la ricezione, inviato alla sede legale e/o al domicilio dei Soci Fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 11

Comitato dei Sostenitori

Il Comitato é costituito dai tutti i Soci Sostenitori.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, che lo presiede.

Il Comitato deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Soci Sostenitori, la convocazione dovrà essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Il Comitato é validamente costituito e atto a deliberare a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Comitato dei Soci Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione é l'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. La sua azione é retta da economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni, nonché secondo modalità tali che rispettino i principi di parità di genere.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è composto da n. 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, come di seguito designati:

a) n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;

b) n. 2 (due) membri nominati dal Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

c) n.2 (due) membri nominati dal Sindaco del Comune di Mirandola.

I membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione relazionano regolarmente, riguardo l'andamento generale della Fondazione, al Fondatore dal quale sono stati nominati e conformano il proprio mandato alle indicazioni ricevute.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, é effettuata in alternanza tra Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord; il Vice-Presidente verrà indicato tra i membri nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione provvede a:

a) proporre all' Assemblea dei Soci Fondatori eventuali modifiche statutarie;

b) proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, il bilancio economico preventivo, i suoi eventuali aggiornamenti ed il bilancio consuntivo;

c) definisce, anche dal punto di vista economico, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;

d) approva i programmi delle attività della Fondazione tenendo conto, anche, delle eventuali proposte effettuate dell' Assemblea dei Fondatori;

e) approva le rette;

f) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, fissandone il trattamento economico;

g) attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione e per radicare la stessa nel territorio, attivando tutte le collaborazioni utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

i) sottopone all'Assemblea dei Fondatori, l'attivazione della procedura per la proposta all'Autorità competente in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

j) delibera sull'ammissione dei Sostenitori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a singoli componenti che può nominare procuratori speciali per singoli atti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione durano in carica tre esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e comunque entro il termine previsto

per l'approvazione del consuntivo medesimo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Alla surroga dei membri dimissionari, decaduti o revocati si provvede con le modalità per la nomina previste dal presente articolo, in tale ipotesi e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei al Consiglio di Amministrazione stesso.

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione – e, debitamente documentate – è liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13

Convocazione, quorum

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, inviati con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata per conoscenza anche al Revisore Contabile.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di tre membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento.

Detto avviso può contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno della prima. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno sei dei membri in carica e decide a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque

membri. La seconda convocazione può essere effettuata anche nel corso della giornata della prima convocazione. In caso di parità di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e dal segretario designato per la seduta, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione potranno essere definite, purché non contrastanti con il presente Statuto, con apposito regolamento dello stesso Consiglio.

Art. 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione coincide con il Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo secondo quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, nonché il Comitato dei Sostenitori, ed esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice – Presidente.

Le funzioni di Presidente e Vice-Presidente sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione è liquidato dal Direttore della Fondazione solo se debitamente documentate.

Art. 15

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è responsabile della

gestione aziendale delle attività effettuate dalla fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore della Fondazione le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché quest'ultimo raggiunga gli obiettivi attribuiti.

In particolare, il Direttore della Fondazione:

- a) istruisce gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- b) sovrintende alla loro esecuzione delle Deliberazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) adotta tutti gli atti di gestione compresi anche quelli a rilevanza esterna;
- d) attua gli obiettivi che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- e) contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati;
- f) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
- g) supporta il Consiglio di Amministrazione/Fondazione nella predisposizione del bilancio preventivo, degli eventuali aggiornamenti, del bilancio consuntivo, delle relazioni su attività svolta e i risultati conseguiti;
- h) partecipa, qualora invitato e senza diritto di voto, con funzioni consultive e propositive e potendo far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, alle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, nonché, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e a quelle del Comitato dei Soci Sostenitori.

Il Direttore della Fondazione esercita, altresì, ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione o dal Presidente.

Il Direttore ha con la Fondazione un rapporto di lavoro esclusivo, fermo restando che può assumere, in assenza di conflitti di interesse e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, brevi incarichi a carattere temporaneo presso soggetti diversi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, qualora il Direttore della Fondazione sia assente o abbia un impedimento temporaneo sostituisce il primo con il Direttore della Scuola di Musica. Qualora i due ruoli dovessero coincidere in capo alla medesima persona, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione individua detta figura tra il personale della Fondazione o, eccezionalmente, conferisce detto incarico a personale

esterno.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione stabilisce il trattamento economico del Direttore della Fondazione, ovvero l'indennità da attribuire al Direttore della Scuola di Musica nel caso in cui vengano attribuite a questi anche le funzioni di Direttore della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione assume il Direttore della Fondazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del proprio mandato.

Il Direttore della Fondazione é selezionato attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti di comprovata professionalità.

In alternativa alla selezione comparativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con deliberazione motivata, può revocare il Direttore della Fondazione per le seguenti motivazioni:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, tra le persone iscritte nel registro dei revisori Legali, previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea stessa, nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il Revisore Contabile rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per un ulteriore mandato (tre anni). Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del Codice Civile, non possono essere nominate Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, anche ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione/Fondazione e all'Assemblea dei Soci Fondatori nelle quali si tratta del bilancio economico preventivo, degli eventuali aggiornamenti e del bilancio consuntivo; in ogni caso, la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio non ne determina l'invalidità della seduta.

Partecipa altresì, se richiesto, al Comitato dei Sostenitori.

Il suo compenso è determinato nell'atto di nomina dall'Assemblea dei Fondatori, per l'intero periodo di durata del suo mandato.

Art. 17

Direttore della Scuola di Musica

Il Direttore Scuola Musica è responsabile dell'attività artistica e didattica della Fondazione.

Esso svolge i seguenti compiti:

a) attua i programmi annuali e pluriennali delle attività artistico-didattica nel rispetto dei vincoli di bilancio;

b) contratta con il Direttore della Fondazione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati dello stesso;

c) coordina l'attività dei docenti.

Gli obiettivi sono assegnati dal Direttore della Fondazione; qualora quest'ultimo coincida con il Direttore Scuola Musica, gli obiettivi sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con il quale si svolge la contrattazione di cui al comma precedente.

Il Direttore Scuola Musica è individuato mediante il superamento di regolare concorso. Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico, basandosi sulle norme contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture e sul Codice Civile.

Art. 18

Incompatibilità e inconferibilità delle cariche

In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e dei titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 19

Regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta un regolamento o eventuali disposizioni interne che disciplinano l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento del personale.

I regolamenti sono predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, questi ultimi debbono essere approvati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 3 e 4 verranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Trasparenza

La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede, in particolare, a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Foro Competente

Per qualunque controversia che sorga tra i Soci Fondatori, tra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori, tra i Soci Fondatori e/o i Soci Sostenitori e la Fondazione o i suoi organi, e in genere per tutte le controversie connesse con l'esplicazione delle attività della Fondazione, se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti potranno deferire la controversia al Tribunale di Modena competente.

Art. 24

Norma transitoria

Le presenti disposizioni statutarie, approvate da parte dell'Autorità di Vigilanza, entrano in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori. Nelle more dell'approvazione del presente statuto, il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione in carica, non viene computato.

F.to

Elena Malaguti
Daniele Tanferri
Alberto Calciolari
Greco Alberto
Luana Bianchini
Donatella Grasso
Angela Scudiero (Notaio) sigillo